



TRIBUNALE DI PIACENZA

TRIBUNALE CONCURSUALE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- *dott. Stefano Brusati* *Presidente*
- *dott. Antonino Fazio* *Giudice*
- *dott. Stefano Aldo Tiberti* *Giudice Relatore*

ha emesso il seguente

DECRETO

AI SENSI DELL'ART. 47 CCII

Premesso che:

- con provvedimento emesso in data 17/04/2025, questo Tribunale accoglieva il ricorso ex art. 44 CCII depositato dalla Società **MAC S.R.L.** con sede in Vigolzone (PC) via del Commercio n. 1-3 C.F. P.IVA 01182710333, iscritta al Registro Imprese al n. PC – 132732, in persona dell'organo amministrativo costituito dal Consiglio di amministrazione nelle persone del Dott. Francesco Rolleri e Signor Marco Rolleri, rappresentata e difesa dagli avv.ti DEL FORNO ELENA e ROBERTO ROVERO;
- con provvedimento del 17/06/2025, il termine suddetto veniva prorogato di ulteriori 60 giorni;
- dato atto che, in data 04/08/2025 il debitore ha depositato proposta e piano di concordato preventivo;
- preso atto che, a seguito di decreto con richiesta di chiarimenti ex art. 47 co 4 CCII emesso dal Tribunale in data 29/08/2025, il debitore ha depositato modifiche ed integrazioni al piano in data 15/09/2025;
- letto il parere reso dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 47 CCII in data 18/09/2025 e udita la relazione del giudice delegato;

OSSERVA

A norma dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII il Tribunale deve valutare la «*ritualità della proposta*», con ciò intendendosi il rispetto degli elementi contenutistici e del compendio documentale prescritti dall'art. 87 CCII.

Inoltre, il Tribunale deve dichiarare inammissibile la domanda qualora il piano risulti *«manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali»*, dovendosi quindi fare riferimento al concetto di fattibilità economica figlio dell'elaborazione giurisprudenziale avutasi sotto il vigore della legge fallimentare (cfr. Cass. 11497/2014 nonché, da ultimo, Cass. 11522/2020 Cass. e 21190/2021), ma è implicito che spetti al Tribunale anche una verifica in ordine alla fattibilità giuridica, vale a dire al rispetto delle norme imperative e dei principi generali dell'ordinamento.

La documentazione di rito prevista dall'art. 39 CCII prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Ciò posto, quanto al requisito della ritualità, tenuto conto del contenuto del piano ex art. 85 CCII esplicitato, può rilevarsi che:

- a) è stata descritta sommariamente la storia dell'impresa e la sua compagine sociale, e sono state illustrate attività e passività unitamente a una descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- b) sono state descritte le cause e l'entità dello stato di insolvenza;
- c) è stato illustrato il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- d) è stata descritta la modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti; in particolare:

la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità diretta, dove la proposta di soddisfazione dei creditori prevede il conseguimento del risanamento per effetto, da un lato, dell'immissione nella Società di fabbisogno finanziario attraverso finanza esterna mediante apporto di equity e finanziamenti infruttiferi e, dall'altro, dalla liquidazione di beni non indispensabili per la continuità aziendale oltre che dai flussi finanziari liberi al servizio del debito derivanti dalla continuità aziendale stessa;

Precisamente, **l'attivo** prospettato per la ristrutturazione del debito deriva da:

- apporto di equity per euro 1,7 milioni da parte di VEGAMEC, attuale affittuaria dell'azienda e intenzionata a subentrare quale detentore del 100% del capitale sociale;
- finanziamenti prededucibili infruttiferi ex art. 101 CCII per euro 167.000,0 erogati dal nuovo socio, nonché ulteriore impegno ad un finanziamento di euro 659.301 a copertura dei debiti per TFR;
- liquidazione delle rimanenze di magazzino, non indispensabili per la prosecuzione diretta

dell'attività, individuati nel piano in un ammontare complessivo pari a euro 320.000;
- flussi finanziari liberi al servizio del debito derivanti dalla continuità aziendale individuati nel piano in un ammontare pari a euro 234.469.

L'attivo concordatario preconizzato risulta essere pari ad euro 3.022.769.

È previsto altresì un accordo paraconcordatario con il creditore ipotecario Banca di Piacenza, che prevede una moratoria nel pagamento delle rate del mutuo e una nuova ri-scadenziatura delle stesse post- omologa.

L'accordo consentirebbe di non liquidare l'immobile produttivo ove è esercitata l'attività di impresa (avendo suddetto creditore prelazione speciale capiente e, quindi, essendo presumibilmente destinato nel piano ad essere in ogni caso soddisfatto integralmente ex art. 84 co 5¹), nonché di liberare risorse per il pagamento anticipato di creditori di grado inferiore.

Il piano concordatario ha una **durata complessiva di circa 2 anni** dall'omologazione definitiva. Più specificamente:

- **Pagamenti entro 30 giorni:** spese di procedura, oneri di urbanizzazione, TFR e ratei dipendenti
- **Pagamenti entro 60 giorni:** spese professionali della procedura
- **Pagamenti entro 180 giorni:** la maggior parte delle classi creditorie (classi da 1 a 14)
- **Pagamenti entro 2 anni:** banche chirografarie (classe 9), amministratori (classe 15), IVA di rivalsa (classe 16);

Il piano industriale (correttamente) si estende fino al 2030, ma i pagamenti ai creditori dovrebbero esaurirsi nei primi 2 anni dall'omologazione

e) sono stati descritti modalità e tempistiche di adempimento della proposta, mediante la allegazione di un piano finanziario con il dettaglio delle entrate e delle uscite;

f) per le stesse ragioni sopra esposte, non sono stati individuati i costi e ricavi attesi;

h) sono stati indicate le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nella prospettiva della liquidazione giudiziale, unitamente alle prospettive di realizzo;

i) sono stati appostati diversi fondi rischi per il caso di disallineamenti rispetto alle previsioni;

Il passivo concordatario complessivo ammonta a **€ 10.064.447**

Il piano prevede il **soddisfacimento dei creditori** nei seguenti termini:

a) Pagamento integrale dei seguenti creditori

1. Categoria 1: Mutuo ipotecario (€ 2.221.605) – soddisfacimento tramite accordo paraconcordatario;

¹ Il valore realizzabile del complesso immobiliare ipotecato è stato stimato in € 2.395.000 dal perito ausiliario geometra Claudio Braghi, a fronte di un credito ipotecario residuo di Banca di Piacenza pari ad euro € 2.221.605.

2. Categoria 2: Creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (€ 1.010.847) - dipendenti, TFR, ratei;

3. Spese di procedura: € 663.375;

b) Pagamento parziale al **21,854%** dei seguenti creditori, suddivisi in classi:

Classe 1: Professionisti privilegiati degradati (€ 141.953)

Classe 2: Artigiani privilegiati (€ 240.476)

Classe 3: Fondo rischi MCC (€ 204.786)

Classi 4-6: Transazioni fiscali e previdenziali (€ 1.472.755 totale)

Classi 7-8: Altri creditori privilegiati degradati (€ 22.486)

Classi 9-16: Creditori chirografari (€ 4.091.885)

È prevista una classe speciale (Classe 17) ai soli fini del voto per i soci ex art. 120 ter CCII.

l) sono stati sufficientemente esplicitati i criteri di classazione dei creditori; i criteri di formazione delle classi appaiono compatibili con il dettato legislativo;

n) sono state descritte le ragioni per le quali l'alternativa concordataria risulta preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale;

o) sono state allegate sia la relazione del professionista indipendente prevista dal comma terzo, il quale ha compiuto le verifiche e attestazioni richieste dalla legge, sia l'attestazione prevista dall'art. 84, comma 5, CCII.

In merito al profilo della fattibilità giuridica, può rilevarsi l'assenza di previsioni dissonanti rispetto alle norme di legge o altri principi generali che informano le procedure concorsuali.

In merito al profilo della fattibilità economica, va allo stato esclusa la sussistenza di una manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi di risanamento e ristrutturazione, specie alla luce dell'attestazione redatta dal dott. LOPEDOTE, la quale risulta rispondente a tutti i crismi di legge. La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

La non manifesta inidoneità del piano a raggiungere i risultati prefissati emerge anche dalla relazione del C.G. ex art. 47 CCII, impregiudicati i rilevi critici sollevati in ordine all'odierna mancanza di idonee garanzie esterne che consentano alla affittuaria VEGAMEC di sopportare lo sforzo finanziario complessivo (tra *equity* e finanziamenti) posto come assunzione fondamentale del piano, i quali potranno ricevere esaustiva trattazione in sede di accertamenti ex art. 105 CCII, anche alla luce di eventuali integrazioni che la società debitrice ha prospettato di fornire in corso di procedura.

Il CCII, a differenza della legge fallimentare, non prevede un termine entro il quale deve essere programmato l'inizio delle operazioni di voto, rimettendo alla discrezionalità del Tribunale la fissazione della data iniziale per l'espressione del voto dei creditori «*in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura*».

Nel caso di specie, fermo restando la necessità di assicurare al commissario giudiziale un termine congruo per la redazione della propria relazione (la quale va depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto), si ritiene opportuna la fissazione della data di inizio del voto al 2 marzo 2026, con termine finale fissato al 21/03/2026 (tre settimane di voto).

Per quanto concerne, invece, il fondo spese, va anzitutto dato atto che con il decreto del 7.11.2022 veniva disposto il versamento di € 10.000,00. Stando a quelle che sono le spese di procedura stimate, si ritiene congruo il versamento di un ulteriore importo pari a € 25.000,00, nel termine di 15 giorni.

P.Q.M.

- **DICHIARA** l'apertura del procedimento di concordato preventivo nei confronti di MAC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE MAC S.R.L. (C.F. 01182710333);
- **NOMINA** in qualità di giudice delegato il dott. Stefano Aldo Tiberti;
- **CONFERMA** quale commissario giudiziale l'Avv. MATTEO BOZZINI;
- **DISPONE** che le operazioni di voto abbiano luogo dal 02/03/2026 al 21/03/2026;
- **DISPONE** a tal fine che il voto dovrà essere espresso mediante un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata che il commissario giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;
- **DISPONE** che il commissario giudiziale provveda a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 15 giorni;
- **FISSA** il termine di 15 giorni per il versamento di ulteriori € 25.000,0 a titolo di fondo spese.
- **CONFERMA** le misure protettive ex art. 54 co 2 CCII già concesse con decreto del 14/04/2025 fino alla data di termine delle operazioni di voto;

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al ricorrente ed al commissario giudiziale, nonché di eseguire le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 18/09/2025

Il Giudice Estensore

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente

Dott. Stefano Brusati